



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

IL MAXI E L'IPER AMMORTAMENTO E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, Legge n. 208/2015
- Art. 1, commi da 8 a 13, Legge n. 232/2016
- Art. 7-novies, DL n. 243/2016

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate, nel consueto incontro di inizio anno, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito all'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2017 a favore delle imprese che fino al 31.12.2017 / 30.6.2018 effettuano investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (c.d. iper ammortamento) e in beni immateriali strumentali connessi (c.d. maxi ammortamento). In particolare è stato precisato che:

- l'iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, opera soltanto per gli investimenti effettuati dall'1.1.2017;
- il maxi ammortamento per i beni immateriali, ossia la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, spetta a condizione che l'impresa usufruisca dell'iper ammortamento a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

In sede di conversione del c.d. "Decreto SUD" è stato inoltre previsto che per i beni di costo superiore ad € 500.000, per fruire dell'iper ammortamento, in alternativa alla perizia giurata di un ingegnere / perito industriale è richiesto, un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato.

SERVIZI COLLEGATI



Come noto, a favore dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali sono previste alcune agevolazioni, in termini di maggiorazione del costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing. In particolare:

- a favore delle **imprese / lavoratori autonomi** la Finanziaria 2016 ha previsto il riconoscimento della maggiorazione del **40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi** (c.d. maxi ammortamento).

Tale beneficio, prorogato con alcune modifiche dalla Finanziaria 2017, è applicabile agli investimenti effettuati nel **periodo 15.10.2015 – 31.12.2017**, **nonché** agli investimenti effettuati **entro il 30.6.2018** a condizione che **entro il 31.12.2017**:

- sia **accettato dal venditore il relativo ordine**;
- siano **pagati acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione (Informativa SEAC [24.1.2017, n. 26](#));
- a favore delle **sole imprese**, la Finanziaria 2017, ha previsto il riconoscimento, relativamente agli investimenti in beni nuovi strumentali finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, della **maggiorazione del 150%** del relativo costo di acquisizione (c.d. iper ammortamento). Per i soggetti che fruiscono di tale beneficio, inoltre, il costo di acquisizione di **beni immateriali strumentali** connessi è **umentato del 40%**.

Le agevolazioni in esame:

- **rilevano ai soli fini IRPEF / IRES / IRI** (sono usufruibili in via extra-contabile tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi);
- **non producono effetto ai fini IRAP** anche nei confronti dei soggetti che determinano la relativa base imponibile con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97.

In occasione del consueto incontro di inizio anno, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito, avendo particolare riguardo all'iper ammortamento ed al maxi ammortamento per i beni immateriali.

Va evidenziato che in sede di conversione del DL n. 243/2016, c.d. "Decreto SUD", sono state introdotte una serie di novità riguardanti l'iper ammortamento, come di seguito esaminato.

IPER AMMORTAMENTO

Come sopra accennato, l'iper ammortamento consiste nella possibilità di incrementare del 150% il costo di acquisizione di specifici **beni strumentali nuovi** ad alta tecnologia.

Detta maggiorazione riguarda i **beni acquisiti sia in proprietà che in leasing**, posto che la stessa opera, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel citato incontro di inizio anno, "*con ... riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing*".

SOGGETTI INTERESSATI

Il beneficio in esame riguarda, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata), esclusivamente i **titolari di reddito d'impresa**.

L'agevolazione non spetta ai lavoratori autonomi. Come confermato dall'Agenzia delle Entrate, l'esclusione è desumibile:

- dalla formulazione letterale dell'art. 1, comma 11, Finanziaria 2017, che fa riferimento all'"impresa";
- dal contenuto della Tabella A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0");
- dalla tipologia di beni agevolabili.

BENI AGEVOLABILI

L'incremento del 150% del costo di acquisizione riguarda gli **investimenti**:

- in **specifici beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico**, di cui alla Tabella A;

- effettuati **entro il 31.12.2017** ovvero il **30.6.2018** purché entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, analogamente a quanto previsto in materia di maxi ammortamento.

Nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha precisato che:

- l'iper ammortamento opera per gli **investimenti effettuati dall'1.1.2017** (data di entrata in vigore della Finanziaria 2017) al 31.12.2017 (ovvero al 30.6.2018 al sussistere delle predette condizioni);
- al fine di individuare il **momento di imputazione dell'investimento** e pertanto se possa (o meno) beneficiare della maggiorazione del 150%, va fatto riferimento al **principio di competenza** ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di *“acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”*, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Alla luce di ciò, un bene materiale nuovo:

- **incluso nella Tabella A;**
- **consegnato nel 2016;**

può beneficiare soltanto del maxi ammortamento (40%) e non dell'iper ammortamento (150%), poiché l'investimento è effettuato *“al di fuori del periodo agevolato”*.

Analogamente, è **possibile beneficiare soltanto del maxi ammortamento** (e non dell'iper ammortamento), qualora un **bene incluso nella Tabella A sia stato acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017**, poiché l'investimento è stato eseguito nel 2016. Come evidenziato dall'Agenzia:

- la **maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017** (periodo di entrata in funzione del bene);
- l'interconnessione **non rileva ai fini del maxi ammortamento**.

Elenco dei beni agevolabili

Di seguito si ripropongono le Tabelle dei beni agevolabili aggiornate con le modifiche apportate dall'art. 7-novies del citato DL n. 243/2016. In particolare le rettifiche, che interessano esclusivamente la prima Sezione della Tabella A, sono le seguenti:

- è stata **eliminata la dicitura “utensili”** dalla voce *“macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”*;
- è stata **eliminata la voce “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”**.

È stata inoltre introdotta la precisazione che costituiscono beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Le parti eliminate dalla Tabella A sono state “evidenziate” tra parentesi quadre mentre la parte aggiunta è stata “evidenziata” con una sottolineatura.

TABELLA A – BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO “INDUSTRIA 4.0”

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • macchine utensili per asportazione; • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici; |
|--|

- macchine [utensili] e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" i seguenti:

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
- [filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti]

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;

- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0"

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

MAXI AMMORTAMENTO PER BENI IMMATERIALI

La Finanziaria 2017 ha previsto, a favore **"dei soggetti che beneficiano della maggiorazione [del 150%] e che nel periodo ... effettuano investimenti in beni immateriali strumentali"**, la **maggiorazione del 40%** del relativo costo di acquisizione.

Di fatto, quindi, viene riconosciuto il maxi ammortamento anche per i beni immateriali specificatamente individuati, di seguito riportati (Tabella B).

La maggiorazione è riconosciuta sia per i beni immateriali acquistati in proprietà che per quelli acquisiti in leasing, posto che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 25.2.2005, n. 27/E, anche per tali beni risulta applicabile quanto disposto dall'art. 102, comma 7, TUIR in materia di deducibilità dei canoni di leasing dei beni materiali.

Come accennato, inoltre, l'agevolazione è riconosciuta **soltanto alle imprese che effettuano investimenti per i quali spetta la maggiorazione del 150%**.

Sul punto, nel citato incontro di inizio anno, l'Agenzia ha precisato che la norma **mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iper ammortamento** e non con uno specifico bene materiale ("oggetto" agevolabile). Di conseguenza, un bene immateriale (software) di cui alla Tabella B, può beneficiare della maggiorazione del 40% soltanto se l'impresa usufruisce dell'iper ammortamento (150%), **a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia o meno "specificamente riferibile al bene materiale agevolato"**.

Il maxi ammortamento in esame non spetta qualora l'investimento nel bene immateriale sia effettuato nel 2017 con riferimento ad un bene materiale di cui alla Tabella A acquistato in anni precedenti per il quale non spetta la maggiorazione del 150%.

SOFTWARE INTEGRATO

Nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha precisato che qualora un bene per il quale spetta la maggiorazione del 150% (bene "Industria 4.0") sia acquistato ad un **prezzo unitario**

comprensivo del software integrato (software “embedded”), l’intero corrispettivo beneficia dell’iper ammortamento, senza la necessità di operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale.

Tale conclusione, secondo la stessa Agenzia, è coerente con l’elenco di cui alla Tabella B che “*include software stand alone*”, non necessario al funzionamento del bene.

TABELLA B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

DICHIARAZIONE / PERIZIA GIURATA / ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Al fine di fruire delle agevolazioni in esame (iper ammortamento e maxi ammortamento su beni immateriali) l'impresa deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante.

A seguito delle modifiche apportate alla Finanziaria 2017 ad opera del citato art. 7-novies, DL n. 243/2016, per i beni di **costo superiore a € 500.000** è necessario disporre alternativamente di:


- una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale;
- un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato.



Come precisato dall'Agenzia nel citato incontro di inizio anno, **la perizia va fatta per singolo bene acquisito**. Ciò dovrebbe interessare anche l'attestato.

La dichiarazione / perizia / attestato di conformità deve **attestare** che il bene:

- **possiede le caratteristiche tecniche** tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- **è interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



Al fine di fruire dell'iper ammortamento (maggiorazione del 150%), nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha precisato che un bene può essere definito **interconnesso** qualora:

- scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio, sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio, clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio, TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Come evidenziato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2017:

*“la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere **acquisite** dall'impresa **entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso** Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo **a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione**”.*

Da quanto sopra è desumibile che, anche qualora il bene entri in funzione, finché non si realizza l'interconnessione le agevolazioni in esame non possano essere usufruite. ■